

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1662 18/10/2016

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale in Via Marconi 87 a Villimpenta. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Villimpenta - Strada Rusta, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/48 del 06/03/2012 e succ.mod., avente ad oggetto "*Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili*" rilasciata alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale in Via Marconi 87 a Villimpenta e impianto in comune di Villimpenta – Strada Rusta, ubicato sul Foglio 4, mappale 325.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta e l'esito della Conferenza di Servizi svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali per l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

PREMESSA

La Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale a Villimpenta in Via Marconi 87, è stata autorizzata con Atto Dirigenziale n.21/48 del 06/03/2012 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Villimpenta – Strada Rusta, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Successivamente con:

- l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/337 del 17/12/12, sono state autorizzate modifiche non sostanziali in corso d'opera all'impianto stesso, inerenti principalmente il riposizionamento e la variazione delle dimensioni di alcuni elementi d'impianto, la realizzazione di nuove strutture/elementi e l'eliminazione di alcune altre;
- con l'Atto Dirigenziale n.PD/116 del 28/01/2015 sono state autorizzate modifiche non sostanziali, relative principalmente la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto.

L'impianto è in esercizio e la modifica non sostanziale di cui si tratta, non comporta la variazione della potenzialità elettrica pari a 999 kWe e della potenzialità termica immessa pari a 2.404 kWt.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Betteghella Silvano in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale in Villimpenta, ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 13/04/16, la pratica FER AU "*FERA46207*", in atti provinciali prot.n.17475 del 14/04/16, corredata dai documenti alla stessa allegati, per modifiche ritenute non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Villimpenta, rilasciata con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/48 del 06/03/2012 e succ.mod.

Successivamente la Ditta in data 28/09/2016, con PEC in atti provinciali prot.n.41749, inviata anche a tutti gli Enti interessati al procedimento, ha inviato integrazioni volontarie sulla modalità di gestione delle barbabietole in ingresso all'impianto.

ISTRUTTORIA

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n.127 del 30/06/2016, di modifica della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento con nota prot.n.39740 del 13/09/16 ha avviato il procedimento e convocata la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art.14, comma 2, della L.n.241/90 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

“- entro il termine perentorio di 15 giorni, possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- entro il termine perentorio di 30 giorni, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 14 – bis della L. 241/90 e s.m.i, la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter, è fissata per il giorno 30/09/16 alle ore 10,00, presso la sede della Provincia di Mantova.”

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è decorso il 13/10/2016.

Sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte, esclusivamente atti di assenso non condizionato:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova: nota prot.n.0010188 del 23/09/2016, in atti prov.li prot.n.41442 del 26/09/2016, con la quale comunica di aver già rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi – prot.n.00007927 del 08/07/13, in allegato alla stessa;
- A.T.S. Val Padana di Mantova: nota prot.n.0039386 del 27/09/2016, in atti prov.li prot.n.41846 del 28/09/2016, con la quale comunica *“...ritiene che quanto comunicato sia da ritenersi ininfluenza relativamente agli impatti sulla salute”*.

Con Atto Dirigenziale n.PD/1614 del 17/10/2016, ai sensi del comma 2 dell'art.14 e dell'art.14-quater della L.241/90 e s.m.i., è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'accoglimento della richiesta per il rilascio delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Villimpenta in Strada Rusta, della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l.

La Ditta dichiara che:

- gli interventi di modifica non sostanziale riguardano essenzialmente l'integrazione della ricetta di alimentazione con altre biomasse vegetali;
- l'impianto dispone di spazi sufficienti per lo stoccaggio delle matrici;
- non vengono modificati la potenza, la produzione di biogas e la parte impiantistica;
- non vi sono variazioni sull'incidenza del traffico, in quanto non varia la quantità totale di biomassa vegetale in ingresso all'impianto;
- le biomasse vegetali simili all'insilato di mais non danno origine a inconvenienti di carattere odorigeno in quanto le stesse vengono stoccate nelle trincee e coperte da teli in pvc.

Descrizione delle modifiche

Le modifiche non sostanziale sono relative essenzialmente all'integrazione e/o sostituzione della ricetta di alimentazione con altre biomasse di natura vegetale, quali la barbabietola.

Con la presente modifica la Ditta intende alimentare l'impianto con la seguente ricetta:

* insilato di mais	36,50 t/g (1)
* deiezioni animali (liquame e letame)	10,20 t/g
* acque meteoriche 1° e 2° pioggia	25,34 t/g

oltre alla riconduzione (tra fermentatore e post-fermentatore) di circa 14.000 t/anno pari a 40 t/giorno.

(1) Fermo restando il quantitativo massimo annuo pari a 13.323 tonnellate di biomasse vegetali, ed relazione alla rotazione colturale ed alle varie annate agrarie si prevede l'integrazione, in sostituzione/integrazione dell'insilato di mais, con le seguenti biomasse per i rispettivi quantitativi annui:

- **Insilato di mais** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 t/g ed un quantitativo massimo di **13.323,00 t/anno**;
- **Cereali autunno - vernini (sorgo, triticale, frumento, orzo, ecc...)** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 t/g ed un quantitativo massimo di **13.323,00 t/anno**;
- **Barbabietole** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 per un quantitativo massimo di **5.000 t/anno**;
- **Loietto** per un quantitativo massimo giornaliero di 20,00 t/g ed un quantitativo massimo di **3.650 t/anno**;
- **Crusca di grano** per un quantitativo massimo giornaliero di 6,00 t/g ed un quantitativo massimo di **1.330 t/anno**;
- **Farina di mais** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 t/g ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**;
- **Pula di riso** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 t/g ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**;
- **Olio di soia** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 ed un quantitativo massimo di ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**.

Le barbabietole provengono direttamente dalla raccolta in campo, vengono stoccate all'interno delle trincee esistenti e, senza subire nessuna operazione, vengono caricate tal quali nella tramoggia di carico insieme alle altre biomasse vegetali.

La nuova ricetta di alimentazione dell'impianto, sostituisce quella riportata nell'Allegato Tecnico A2, Capitolo "**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.PD/116 del 28/01/2015.

La Ditta dichiara che con la modifica di cui sopra non cambia il bilancio di massa dei materiali in uscita dall'impianto:

* biogas	12,02 t/g
* digestato tal quale + acque meteoriche	72,04 t/g
di cui dopo separazione:	
frazione liquida (75% sul volume tot.)	54,03 t/g
frazione solida (25% sul volume tot.)	18,01 t/g
* metano totale	3.654.405,00 m3/a

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 168 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
- il provvedimento del Dirigente dell'Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G. n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico nella Posizione Organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale in Via Marconi 87 a Villimpenta e impianto in comune di Villimpenta – Strada Rusta, nella persona del legale rappresentante ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta, autorizzato con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/48 del 06/03/2012 e succ.mod., come meglio sotto dettagliato.

Descrizione delle modifiche

Le modifiche non sostanziale sono relative essenzialmente all'integrazione e/o sostituzione della ricetta di alimentazione con altre biomasse di natura vegetale, quali la barbabietola.

L'impianto per la produzione di energia della potenza massima pari a 999 kWe, potenza introdotta pari a 2.404 kWt, verrà alimentato da biogas prodotto da:

* insilato di mais	36,50 t/g (1)
* deiezioni animali (liquame e letame)	10,20 t/g
* acque meteoriche 1° e 2° pioggia	25,34 t/g

oltre alla riconduzione (tra fermentatore e post-fermentatore) di circa 14.000 t/anno pari a 40 t/giorno.

(1) Si specifica che, fermo restando il quantitativo massimo annuo pari a 13.323 tonnellate di biomasse vegetali, ed relazione alla rotazione colturale ed alle varie annate agrarie, si prevede l'integrazione, in sostituzione/integrazione dell'insilato di mais, con le seguenti biomasse per i rispettivi quantitativi annui:

- **Insilato di mais** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 t/g ed un quantitativo massimo di **13.323,00 t/anno**;
- **Cereali autunno - vernini (sorgo, triticale, frumento, orzo, ecc...)** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 t/g ed un quantitativo massimo di **13.323,00 t/anno**;
- **Barbabietole** per un quantitativo massimo giornaliero di 36,50 per un quantitativo massimo di **5.000 t/anno**;
- **Loietto** per un quantitativo massimo giornaliero di 20,00 t/g ed un quantitativo massimo di **3.650 t/anno**;
- **Crusca di grano** per un quantitativo massimo giornaliero di 6,00 t/g ed un quantitativo massimo di **1.330 t/anno**;
- **Farina di mais** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 t/g ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**;

- **Pula di riso** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 t/g ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**;
- **Olio di soia** per un quantitativo massimo giornaliero di 4,00 ed un quantitativo massimo di ed un quantitativo massimo di **500 t/anno**.

Le barbabietole provengono direttamente dalla raccolta in campo, vengono stoccate all'interno delle trincee esistenti e, senza subire nessuna operazione, vengono caricate tal quali nella tramoggia di carico insieme alle altre biomasse vegetali.

La nuova ricetta di alimentazione dell'impianto, sostituisce quella riportata nell'Allegato Tecnico A2, Capitolo "**DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.PD/116 del 28/01/2015, di integrazione e sostituzione parzialmente dell'Allegato Tecnico all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/48 del 06/03/12 e dell'Allegato Tecnico A1 all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/337 del 17/12/2012.

Con la modifica di cui sopra non varia il bilancio di massa dei materiali in uscita dall'impianto:

* biogas	12,02	t/g
* digestato tal quale + acque meteoriche	72,04	t/g
di cui dopo separazione:		
frazione liquida (75% sul volume tot.)	54,03	t/g
frazione solida (25% sul volume tot.)	18,01	t/g
* metano totale	3.654.405,00	m3/a

Con il presente atto:

- non vengono modificate la produzione di energia - potenza elettrica pari a 999 kWe e la potenza termica nominale complessiva in ingresso pari a 2.404 kWt.;
- non vengono modificati la produzione di biogas e la parte impiantistica;
- non vi sono variazioni sull'incidenza del traffico, in quanto non varia la quantità totale di biomassa vegetale in ingresso all'impianto;
- le biomasse vegetali simili all'insilato di mais non danno origine a inconvenienti di carattere odorigeno in quanto le stesse vengono stoccate nelle trincee e coperte da teli in pvc.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/48 del 06/03/2012 e succ.mod., avente ad oggetto "*Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili*" rilasciato ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/03 e s.m.i., alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. con sede legale in Via Marconi 87 a Villimpenta e impianto in Villimpenta – Strada Rusta, come non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Il presente atto viene notificato alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA RUSTA s.r.l. e trasmesso via PEC all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Villimpenta, al Comune di Roncoferraro, al Comune di Castel d'Ario, al Comune di Sorgà, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, all'E-Distribuzione S.p.A., all'Autorità di Bacino Interregionale Fiume Fissero Tartaro Canalbianco di Venezia, al Comando Esercito Lombardia – Ufficio Personale e Logistico e al Comando 3° Reparto Infrastrutture di Milano, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia di Milano, a TERNA S.p.A. e alla Regione Lombardia – U.T.R. di Mantova.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento,

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 18/10/16

Il Dirigente del Settore

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni